



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 642 del 29 DIC. 2022

OGGETTO: convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'esecuzione di prestazioni di Fisica Sanitaria per le esigenze dell'ASST G. Pini – CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 29 DIC. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- al Conto economico n. 510.030.00030 "Formazione personale da ASST/ATS della Regione" del Bilancio di esercizio 2023 pari a complessivi € 22.000,00 IVA esente;
- al Conto economico n. 510.020.00091 "Consulenze sanitarie da ASST/ ATS della Regione" del Bilancio di esercizio 2023 pari a complessivi € 10.000,00 IVA inclusa;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 642 del 29 DIC. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- l'art. 15, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di *"stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari"*, al fine di perseguire finalità atte a garantire efficienza ed economicità all'azione della Pubblica Amministrazione;
- la L.R. n. 30 del 27 dicembre 2006, che stabilisce che gli enti appartenenti al Sistema regionale svolgano prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- il D.Lgs. n. 101/2020 *"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"*;

Premesso che:

- le attività espletate dal Fisico Sanitario o Esperto Qualificato in radioprotezione per il controllo e la sorveglianza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sono essenziali per la sicurezza dei lavoratori, sia in termini di valutazione dei rischi, che delle relative misure da adottare per garantire la protezione di tutti i soggetti esposti;
- l'ASST G. Pini - CTO non annovera tra i propri dipendenti la figura professionale del Fisico Sanitario;
- con deliberazione n. 518 del 03.11.2022, l'ASST G. Pini - CTO ha espletato avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di uno specialista in Fisica Medica, al fine di sopperire alla carenza in organico di tale figura professionale;
- con deliberazione n. 581 del 06.12.2022, l'ASST ha preso atto dell'esito della prova concorsuale esperita e, contestualmente, ha conferito n. 1 incarico di Dirigente Fisico nella disciplina di Fisica Sanitaria, a tempo determinato, con decorrenza dal 01.01.2023 per il periodo di 12 mesi;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 642 del 29 DIC. 2022

- la figura professionale di nuova assunzione necessita di un periodo di addestramento "sul campo", per l'espletamento di attività connesse alla sorveglianza sanitaria ed essenziali per il loro compiuto ed accurato svolgimento, attraverso l'affiancamento da parte di professionisti esperti, nell'ambito delle attività di:
 - Esperto di Radioprotezione;
 - Esperto Responsabile e addetto alla Sicurezza Laser;
 - Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica;

Dato atto che, come da comunicazioni e-mail agli atti, sono stati presi contatti, per il tramite delle Direzioni Sanitarie delle ASST G. Pini – CTO e Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, per la definizione di un accordo volto a garantire a questa Azienda la professionalità e le competenze dei clinici della SC di Fisica Sanitaria del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, in affiancamento al Fisico Sanitario di nuova assunzione;

Vista la bozza di convenzione concordata tra gli Uffici competenti, che prevede, tra l'altro:

- per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda l'impegno ad effettuare:
 - A) per il tramite dei Fisici Dirigenti della SC Fisica Sanitaria le attività di tutoraggio, supporto, indirizzo e affiancamento, all'interno dell'orario di servizio, per l'espletamento delle attività di:
 - "Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di RNM";
 - "Specialista in Fisica Medica";
 - "Addetto alla sicurezza Laser";mettendo a disposizione, ove fosse necessario, la strumentazione in dotazione;
 - B) l'individuazione, tra i propri dipendenti, di un *Esperto di Radioprotezione* incaricato all'espletamento, fuori dall'orario di servizio, delle attività di consulenza di cui all'art. 1 punto 2 della convenzione, sugli aspetti e adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/2020;
- per l'ASST G. Pini –CTO l'impegno a corrispondere alla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda:
 - il compenso forfettario annuo di € 22.000,00, IVA esente, per le attività di tutoraggio di cui al punto A) su citato;
 - l'importo massimo di € 10.000,00, Iva inclusa, per le attività svolte dall'Esperto di Radioprotezione, punto B) su citato, tenendo conto della valorizzazione delle singole attività dettagliate nell'Allegato A;

Dato atto che:

- la convenzione di che trattasi avrà durata:
 - annuale per le attività di tutoraggio e formazione, in materia di sorveglianza sanitaria (Responsabile sicurezza impianto RNM; Fisica Medica; Sicurezza Laser) con decorrenza dal 01.01.2023, sino al 31.12.2023;
 - semestrale per le attività di consulenza di cui di cui all'art. 1 punto 2 della convenzione, con decorrenza dal 01.01.2023 sino al 30.06.2023, da parte dall'Esperto in Radioprotezione della ASST GOM;
- la convenzione potrà essere rinnovata dalle parti, a mezzo formale richiesta, da trasmettersi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, per l'espletamento delle attività sopra descritte, stimato in € 32.000,00, è annotato ai conti di bilancio dell'esercizio 2023 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 642 del 29 DIC. 2022

Acquisito il parere favorevole, in atti, del Direttore Sanitario;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'esecuzione di prestazioni di Fisica Sanitaria per le esigenze dell'ASST G. Pini - CTO;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Richiamato l'art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 502/1992 che prevede testualmente: "in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età";

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di autorizzare la stipula della convenzione passiva con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante condizioni, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni di Fisica Sanitaria per le esigenze dell'ASST G. Pini - CTO;
2. di dare atto che tale convenzione avrà validità per il periodo 01.01.2023 sino al 31.12.2023, come descritto nel testo del presente provvedimento, fatta salva la facoltà per le Parti di rinnovare l'accordo dandone comunicazione a mezzo PEC con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza convenuta;
3. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio della presente convenzione al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio;
4. di dare atto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 32.000,00, è annotato ai conti di bilancio dell'esercizio 2023 indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 642 del 29 DIC. 2022

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)


IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)


IL DIRETTORE GENERALE sostituto
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Annalisa La Placa
Atti: (2022 - 1.1.3 / 4.8)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 642 del 29 DIC. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 29 DIC. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Convenzione per attività di Fisica Sanitaria

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda"), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Marco Bosio**

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito indicato come "ASST G. Pini -CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott.ssa Paola Lattuada**

PREMESSO CHE

- l'ASST G. Pini-CTO ha manifestato la necessità stipulare una convenzione avente ad oggetto prestazioni di Fisica Sanitaria, da svolgersi presso i Presidi dell'Azienda quali:
 1. tutoraggio per l'espletamento professionale di "Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica" tramite i Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria;
 2. tutoraggio per l'espletamento professionale di "Specialista in Fisica Medica" tramite i Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria;
 3. tutoraggio per l'espletamento professionale di "Addetto alla sicurezza Laser" tramite Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria
 4. consulente per l'incarico di Esperto di Radioprotezione;
 - l'ASST Niguarda, attraverso la S.C. di Fisica Sanitaria, possiede le competenze e le professionalità necessarie ad assumere:
 1. tutoraggio per l'espletamento professionale di "Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica" tramite i Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria;
 2. tutoraggio per l'espletamento professionale di "Specialista in Fisica Medica" tramite i Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria;
 3. tutoraggio per l'espletamento professionale di "Addetto alla sicurezza Laser" tramite Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria;
 4. l'incarico di nomina di "Esperto di Radioprotezione " tramite la Dott.ssa Claudia Carbonini, dipendente dell'ASST Niguarda ed iscritta nell'elenco nominativo degli Esperti Qualificati di III grado al n.611;
 - l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
 - l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
 - la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 117 del C.C.N.L dell'Area della Sanità del 19/12/2019;
-

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di **prestazioni**:

- A. **tutoraggio** per l'espletamento professionale di "Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica" tramite i Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria;
- B. **tutoraggio** per l'espletamento professionale di "Specialista in Fisica Medica" tramite i Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria;
- C. **tutoraggio** per l'espletamento professionale di "Addetto alla sicurezza Laser" tramite i Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria prevista dalla norma CEI 76-6 per i LASER di classe 3B e 4;
- D. **nomina di Esperto di Radioprotezione** che consiste nell'assolvimento dei compiti previsti dal D.lgs 101/2020 per l'Azienda ASST G. Pini-CTO per 6 mesi, rinnovabili se necessario.

1. Attività tutoraggio (punto A, B, C)

- I Fisici Dirigenti che parteciperanno al progetto avranno funzioni di supporto, indirizzo, tutoraggio ed affiancamento del personale che opererà presso l'ASST G. Pini-CTO per le attività indicate.
- I Fisici Dirigenti dell'ASST G. Pini-CTO svolgeranno attività operativa e funzionale presso l'ASST Niguarda per un tempo non superiore a 2 giorni alla settimana per formazione, addestramento e attività "sul campo".
- Nel caso fosse necessario, ASST G. Pini CTO potrà utilizzare strumentazione in dotazione alla Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda sempreché tale utilizzo non interferisca con l'attività istituzionale dell'ASST Niguarda stessa.
- Per l'attività di cui al punto A, B, C l'ASST G. Pini CTO corrisponderà il compenso forfettario annuale di € 22.000,00 (IVA esente ex art. 14, comma 10, della L. n.537/93);

2. Attività di Esperto di Radioprotezione (punto D)

L'attività di consulenza riguarda gli aspetti di competenza dell'Esperto di Radioprotezione e pertanto:

- l'assolvimento dei compiti di cui agli artt. 130 e 131 del D.Lgs 101/2020;
- la predisposizione della documentazione tecnica a corredo delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 101/2020;
- l'attività formativa prevista per dirigenti, preposti e lavoratori prevista dagli artt. 110 e 111 del D.Lgs 101/2020.

Per l'attività l'ASST G. Pini-CTO corrisponderà all'ASST Niguarda in base alle tipologie di attività svolte dal Professionista per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 131 del D.Lgs 101/2020, un importo semestrale massimo di 10.000 € + IVA se dovuta, tenuto conto della valorizzazione delle singole attività dettagliate nell'allegato A.

Art. 2 - Modalità operative

Il Dirigente Fisico incaricato all'attività di tutoraggio si impegna a concordare direttamente con il Direttore della Struttura di Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato, i periodi di accesso presso l'ASST G. Pini-CTO e le prestazioni da effettuare in modo da non influire lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del Direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti fisici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti.

Le attività di cui al punto 1 dell'art. 1 vengono effettuate **all'interno dell'orario di servizio**.

Le attività di cui al punto 2 dell'art. 1 verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

I professionisti dell'ASST GOM svolgeranno la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST G. Pini-CTO con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

Art. 4 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST G. Pini-CTO.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ente, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a budget annuale o in alternativa un ordine a convalida** successivo all'emissione della fattura.

Il personale incaricato alle attività di convenzione trasmetteranno semestralmente la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Gestione Operativa Processi e Marketing, per la relativa fatturazione.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 - Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata**:

art.1 punto 1 dal 01/01/2023 al 31/12/2023

art.1 punto 2 dal 01/01/2023 al 30/06/2023.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Gestione Operativa Processi e Marketing, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si

intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili. L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 6 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 7 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST G. Pini-CTO, e di cui gli Incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

L'ASST Niguarda vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196/2003, codice sulla privacy.

L'ASST G. Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 8 - Codice etico

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, sezioni dei rispettivi Piani Integrati di Attività e Organizzazione e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.
- Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST G. Pini-CTO.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST G. Pini-CTO
Il Direttore Generale
Paola Lattuada

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Il Direttore Generale
Marco Bosio

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

www.AlboPretorionline.it 2017/222

ALLEGATO A

VALORIZZAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ LEGATA ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DELL'ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE PREVISTI DAL D.LGS 101/2020

- 150,00 €/anno/sala per la valutazione delle esposizioni nei luoghi in cui vengono impiegate apparecchiature Rx;
- 300,00 €/anno/apparecchiatura per l'esercizio della sorveglianza fisica relativa alle apparecchiature Rx;
- 250,00 €/anno/radionuclide per la valutazione delle esposizioni nei luoghi di lavoro in cui vengono utilizzate sorgenti radioattive non sigillate;
- 2500,00 €/anno/radionuclide per l'esercizio della sorveglianza fisica relativa a sorgenti radioattive sigillate e/o non sigillate;
- 40,00 €/anno/lavoratore per la valutazione della dose individuale assorbita dai lavoratori sottoposti a sorveglianza dosimetrica;
- 400,00 €/relazione per quanto attiene le relazioni relative alla verifica della classificazione dei lavoratori e redatte ai sensi dell'art. 131 comma 1 lettera b) del D.Lgs 101/2020;
- 600,00 €/relazione per quanto attiene l'aggiornamento della valutazione dei rischi redatta ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 101/2020;
- 500,00 €/relazione per la predisposizione della documentazione tecnica a corredo delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 101/2020;
- 1.500,00 €/relazione per la predisposizione della documentazione tecnica a corredo delle richieste di nulla osta redatte ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 101/2020;
- 800,00 €/relazione per la predisposizione della documentazione tecnica a corredo delle richieste di nulla osta redatte ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 101/2020;
- 350,00 €/smaltimento per la sorveglianza sullo smaltimento di rifiuti radioattivi sensi dell'art. 151 del D.Lgs 101/2020;
- 150,00 €/lezione per ogni sessione di corso frontale tenuto ai sensi degli artt. 110 o 111 del del D.Lgs 101/2020;
- 500,00 €/corso per la predisposizione di tutto il materiale necessario alla predisposizione di corsi fad per lavoratori dirigenti e presposti in ottemperanza agli artt. 110 o 111 del del D.Lgs 101/2020;
- Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di strumentazione dell'ASST Niguarda, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria, € 200,00/anno.